

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1580/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

che fissa la qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2226/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1766/92, è stato abrogato; che le qualità tipo dei cereali non soggetti all'intervento, nonché le qualità tipo e i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23 del medesimo regolamento;

considerando che i prezzi d'entrata dell'avena, delle farine, semole e semolini devono corrispondere a determinate qualità tipo; che tali qualità tipo corrispondono a loro volta, nella misura del possibile, alle qualità medie dei suddetti prodotti nella Comunità;

considerando che i prezzi d'entrata delle farine, semole e semolini devono essere fissati in modo da raggiungere i prezzi indicativi dei cereali di base e da assicurare una protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che questi obiettivi possono essere raggiunti mediante la fissazione di un prezzo d'entrata che tenga conto del costo di fabbricazione di tali prodotti e di un adeguato livello di protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che il costo di fabbricazione può essere determinato aggiungendo al valore del cereale un importo rappresentante in particolare il margine di macinazione e detraendo dal totale così calcolato, a seconda dei casi, il valore, stabilito forfettariamente, dei cascami, delle semole o delle farine di qualità inferiore ottenuti dalla macinazione;

considerando tuttavia che per la fissazione del prezzo di entrata delle semole e semolini di frumento occorre basarsi sul rapporto medio, stabilito forfettariamente, esistente fra il prezzo della farina di frumento ed i prezzi di tali prodotti sui mercati della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata dell'avena è definita nel modo seguente:

- a) avena sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti vivi, del colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media dell'avena raccolta nella Comunità in condizioni normali;
- b) tenore di umidità: 14 %;
- c) percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 3 %, di cui:
  - percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 %,
  - percentuale di altre impurità: 1 %;
- d) peso specifico: 49 chilogrammi per ettolitro.

*Articolo 2*

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del miglio è definita nel modo seguente:

- a) miglio corrispondente alla qualità media del miglio prodotto in Argentina;
- b) tenore di umidità: 13 %;
- c) percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 17 %, di cui:
  - percentuale di chicchi spezzati e chicchi decorticati: 15 %,
  - percentuale di altre impurità: 2 %.

*Articolo 3*

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del grano saraceno corrisponde alla qualità del grano saraceno prodotto nella Repubblica sudafricana di grado 2 secondo la definizione commerciale corrente.

*Articolo 4*

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata della scagliola è definita nel modo seguente:

- a) scagliola sana, leale e mercantile;
- b) tenore di umidità: 16 %;

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 23.